17/11/2026
ESMA32-753890202-3098

# Orientamenti

Orientamenti che specificano le circostanze in cui si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base ai sensi del regolamento sul prospetto ()

# Indice

1 Ambito di applicazione ..... 4
2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni ..... 5
2.1 Riferimenti normativi ..... 5
2.2 Acronimi e abbreviazioni ..... 6
2.3 Definizioni ..... 6
3 Scopo ..... 7
4 Conformità e obblighi di segnalazione ..... 7
4.1 Status degli orientamenti ..... 7
4.2 Obblighi di segnalazione ..... 7
5 Orientamenti che specificano le circostanze in cui si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base ..... 8
5.1 Quadro generale ..... 8
5.2 Orientamenti ..... 8

# 1 Ambito di applicazione

**Destinatari**

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti, quali definite nel regolamento sul prospetto, e ai partecipanti ai mercati finanziari, compresi i soggetti responsabili del prospetto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento sul prospetto.

**Oggetto**

2. I presenti orientamenti intendono assistere le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari nello stabilire quando si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base redatto a norma dell'articolo 8 del regolamento sul prospetto. I presenti orientamenti sono stati elaborati a norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento sul prospetto e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA.

**Tempistica**

3. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da due mesi dopo la data della loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

# 2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

## 2.1 Riferimenti normativi

| | |
|---|---|
| Regolamento delegato su controllo e informativa | Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ([1]) |
| Regolamento delegato su informazioni finanziarie, supplementi, pubblicità e metadati | Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione ([2]) |
| Regolamento ESMA | Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ([3]) |
| Regolamento sul prospetto | Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE ([4]) |
| Regolamento sulle quotazioni | Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali[4] ([5]) |

([1]) GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26.
([2]) GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1.
([3]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
([4]) GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12.
([5]) GU L 2024/2809 del 14.11.2024.

## 2.2 Acronimi e abbreviazioni

| | |
|---|---|
| CE | Commissione europea |
| DC | Documento di consultazione |
| ESMA | Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati |
| SEE | Spazio economico europeo |
| SEVIF | Sistema europeo di vigilanza finanziaria |
| UE | Unione europea |

## 2.3 Definizioni

| | |
|---|---|
| Autorità competente | un'autorità designata a norma dell'articolo 31 del regolamento sul prospetto |
| Supplemento di prodotto | termine abbreviato per indicare un «supplemento che si deve ritenere introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base» |

# 3 Scopo

4. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento sul prospetto e sull'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. L'obiettivo dei presenti orientamenti è chiarire quando si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base redatto a norma dell'articolo 8 del regolamento sul prospetto, istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento sul prospetto.

# 4 Conformità e obblighi di segnalazione

## 4.1 Status degli orientamenti

5. Questo documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

6. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza, anche laddove specifici orientamenti del presente documento siano diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari.

## 4.2 Obblighi di segnalazione

7. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell'ESMA, all'indirizzo cfr@esma.europa.eu. In assenza di risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.

8. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare se si conformano ai presenti orientamenti.

# 5 Orientamenti che specificano le circostanze in cui si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base

## 5.1 Quadro generale

9. Tenuto conto dell'articolo 23, paragrafi 4 bis e 8, del regolamento sul prospetto, i presenti orientamenti mirano a chiarire quando si deve ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base redatto a norma dell'articolo 8 del regolamento sul prospetto.

## 5.2 Orientamenti

10. Per garantire la tutela degli investitori e promuovere la convergenza normativa nell'Unione, sono necessari orientamenti che chiariscano le circostanze in cui occorre valutare se si debba ritenere che un supplemento introduca un nuovo tipo di titolo che non sia già descritto in un prospetto di base, dal momento che un supplemento non dovrebbe aggiungere a un prospetto di base informazioni su nuovi tipi di titoli. I presenti orientamenti chiariscono tali circostanze e sono intesi ad aiutare i partecipanti ai mercati finanziari e le autorità competenti a effettuare tale valutazione.

11. **Orientamento 1: se un supplemento contiene informazioni previste dai seguenti allegati o moduli della nota informativa sui titoli che non si applicavano ai titoli inclusi nel prospetto di base, si dovrebbe considerare che il supplemento introduca un nuovo «tipo» di titolo e dovrebbe essere richiesto un nuovo prospetto di base:**

    - **allegato 17 – Titoli che danno luogo a obbligazioni di pagamento o di consegna legate ad un'attività sottostante;**
    - **allegato 18 – Azioni sottostanti;**
    - **allegato 19 – Titoli emessi a fronte di cartolarizzazione;**
    - **allegato 21 – Garanzie.**

12. Ciò significa che, se il prospetto di base è stato redatto in conformità dell'allegato 14 – Nota informativa per titoli diversi dai titoli di capitale –, un supplemento non dovrebbe essere utilizzato per aggiungere informazioni previste dagli allegati 17, 18, 19 o 21.

13. Inoltre, per quanto riguarda l'allegato 21 – Garanzie –, se nel prospetto di base è inclusa una garanzia, i dettagli di tale garanzia possono essere modificati mediante

un supplemento. Tuttavia, qualsiasi modifica volta a introdurre un nuovo garante può essere apportata soltanto includendo mediante riferimento un documento di registrazione approvato e valido. Tale modifica non dovrebbe comportare l'approvazione di un nuovo documento di registrazione tramite il supplemento.

14. **Orientamento 2: per quanto riguarda l'allegato 14 – Nota informativa per titoli diversi dai titoli di capitale – e l'allegato 17 – Titoli che danno luogo a obbligazioni di pagamento o di consegna legate ad un'attività sottostante –, la valutazione dovrebbe essere affinata in base al tipo di sottostante di cui al punto 3.1.7, lettera a) ([6]), dell'allegato 14 e al punto 2.2.2 dell'allegato 17. Ciò significa che un supplemento può contenere informazioni sui seguenti tipi di sottostante se lo stesso tipo di sottostante era incluso nel prospetto di base:**

    - **il sottostante è un titolo di capitale;**
    - **il sottostante è un titolo diverso dai titoli di capitale;**
    - **il sottostante è un soggetto di riferimento o un'obbligazione di riferimento (per i titoli di tipo credit-linked);**
    - **il sottostante è un indice;**
    - **il sottostante è un tasso di interesse;**
    - **il sottostante è una merce;**
    - **il sottostante è una cripto-attività;**
    - **il sottostante è un paniere di sottostanti;**
    - **il sottostante non rientra nelle categorie sopra indicate.**

15. Ad esempio, se un prospetto di base include l'«indice» come possibile tipo di sottostante, le informazioni su nuovi indici proprietari possono essere aggiunte mediante un supplemento, poiché, secondo questo approccio, non si tratta di un nuovo tipo di sottostante. Tuttavia, un supplemento non dovrebbe includere una merce se il prospetto di base non prevede le merci come tipo di sottostante.

16. Inoltre, in linea con il paragrafo 13 dei presenti orientamenti (con riferimento all'allegato 21 – Garanzie), un supplemento non dovrebbe essere utilizzato per introdurre informazioni relative a un nuovo soggetto o emittente di cui al punto 2.2.2, lettera a), punto i), dell'allegato 17, a meno che le informazioni pertinenti non siano incluse mediante riferimento utilizzando un documento di registrazione approvato e valido.

17. **Orientamento 3: per quanto riguarda l'allegato 19 – Titoli emessi a fronte di cartolarizzazione –, la valutazione dovrebbe essere affinata in base al fatto che**

([6]) «Qualora il tasso non sia fisso:».

**un supplemento riguardi o meno i punti 2.2.11, lettera a), 2.2.16 o 3.6 non inclusi in precedenza nel prospetto di base. Ciò significa che un supplemento non dovrebbe essere utilizzato per introdurre informazioni relative a un nuovo debitore o a un nuovo soggetto che garantisce le obbligazioni di cui al punto 2.2.11, lettera a), nuove informazioni su titoli di capitale di cui al punto 2.2.16 o nuove informazioni sull'attività o sul sottostante di riferimento prescritte dal punto 3.6, lettera a) o c).**

18. Inoltre, in linea con il paragrafo 13 dei presenti orientamenti (con riferimento all'allegato 21 – Garanzie), se tali informazioni sono contenute in un documento di registrazione o in una nota informativa sui titoli approvati in precedenza, potrebbero essere incluse mediante un supplemento. In caso contrario, non dovrebbero esserlo.

19. **Orientamento 4: per quanto riguarda l'allegato 23 – Titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto dei fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG –, la valutazione dovrebbe concentrarsi sul fatto che il titolo sia o meno un titolo diverso dai titoli di capitale legato alla sostenibilità ai sensi della sezione 3 di tale allegato. Ciò significa che un supplemento non dovrebbe essere utilizzato per aggiungere informazioni relative a titoli diversi dai titoli di capitale legati alla sostenibilità se questi non erano inclusi in precedenza nel prospetto di base.**

20. Tuttavia, nel contesto dell'allegato 23, le informazioni relative i) ai titoli diversi dai titoli di capitale con uso dei proventi connesso ai fattori ESG o ii) ai titoli strutturati diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come aventi una componente ESG o un obiettivo ESG possono essere aggiunte al prospetto di base mediante un supplemento.

21. A scanso di equivoci, gli approcci stabiliti nei paragrafi precedenti si applicano anche ai prospetti di base redatti come prospetti UE di follow-on o come prospetti di emissione UE della crescita.